

## Protocollo di intervento per la prevenzione ed il contrasto al Bullismo e Cyberbullismo Allegato al PTOF a. s. 2019-20



## Indice

1. Le finalità del protocollo	pagina 3
2. I fenomeni del bullismo e cyberbullismo	pagina 3
2.1 Definizione e caratteristiche del bullismo	pagina 3
2.2 Definizione e caratteristiche del cyberbullismo	pagina 4
3. Riferimenti Legislativi	pagina 5
3.1 Articoli del Codice Penale ed i corrispondenti reati	pagina 6
3.2. Responsabilità derivanti dalla normativa	pagina 7
3.3 Gli obblighi della comunità scolastica per la prevenzione	pagina 8
3.4 Gli adempimenti della scuola	pagina 8
4. Procedure scolastiche di intervento	pagina 10
4.1 il Team per le emergenze	pagina 10
4.2 Protocollo di azione per affrontare le emergenze	pagina 11
5. Azioni di prevenzione e formazione	pagina 14
6. sanzioni	pagina15

## 1. Le finalità del protocollo

Le linee guida qui riportate nascono dalla volontà dell'Istituto Comprensivo Bastia 1 di promuovere e migliorare il senso di benessere a scuola; di prevenire e affrontare situazioni di disagio, quale quelli del bullismo e cyberbullismo; di definire procedure codificate di intervento per contrastare episodi di bullismo e cyberbullismo.

## 2. I fenomeni del bullismo e cyberbullismo

#### 2.1 Definizione e caratteristiche del bullismo

Il termine **bullismo** deriva dalla traduzione letterale del termine "bullying", parola inglese usata per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo. Un ragazzo è oggetto di azioni di bullismo quando viene esposto, ripetutamente, nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni. Il bullismo è un comportamento che mira deliberatamente a far del male o danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura settimane, mesi e persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime. Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:

- Intenzionalità: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più isolati e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta.
- Asimmetria di potere: il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale. Il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è vulnerabile e incapace di difendersi.
- Sistematicità: le azioni offensive sono commesse ripetutamente e frequentemente.

Il comportamento del bullo è quindi un tipo di azione persistente che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare qualcuno. In particolare, le tendenze che maggiormente si stanno diffondendo in ambiente scolastico riguardano il bullismo omofobico, il bullismo a sfondo razziale, il bullismo legato alla violenza di gruppo e alla prevaricazione dei più deboli. Il Bullismo si presenta come un **fenomeno di natura sociale**, non riguarda solo il **bullo** e la **vittima**: avviene quasi sempre alla presenza di compagni. Chi assiste, può assumere diversi ruoli che influenzano la situazione stessa: difensore, aiutante del bullo, sostenitore del bullo, spettatore passivo.

## Le forme di bullismo

- Prepotenze dirette → atti aggressivi diretti; furti e danneggiamento di beni personali; offese, prese in giro, denigrazioni e minacce.
- Prepotenze indirette -> diffusione di storie non vere ai danni di un/a compagno/a; esclusione di un/a compagno/a da attività comuni.
- Cyberbullying → Invio di sms, mms, e-mail offensivi/e o di minaccia; diffusione di messaggi offensivi ai danni della vittima attraverso la divulgazione di sms o e-mail nelle mailing list o nelle chat-line; pubblicazione di foto o filmati che ritraggono prepotenze o in cui la vittima viene denigrata.

## 2.2 Definizione e caratteristiche del cyberbullismo

Per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

## Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e di commenti calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare messaggi offensivi che screditino la vittima.
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Le caratteristiche principali del Cyberbullismo sono le seguenti:

- **Pervasività**: il cyberbullo è sempre presente su wathsapp, facebook, internet, youtube, instagram.
- Anonimato: dà ai bulli la sensazione di rimanere anonimi.
- Volontarietà dell'aggressione: non sempre gli effetti negativi sono provocati da un'azione mirata; non potendo osservare le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori non comprendendo che ci si è spinti troppo oltre.
- Ampiezza di portata: i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti.

Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l'attivazione di meccanismi di **disimpegno morale**. Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate dai bulli/cyberbulli una volta scoperti sono le seguenti:

- Minimizzazione: gli atti che si sono compiuti sono considerati "solo uno scherzo".
- Diffusione della responsabilità: "Non è colpa mia. Lo facevano tutti"
- **Distorsione delle conseguenze**: "Non credevo se la prendesse, lo sa che scherziamo", in quanto far del male a una persona risulta più facile se la sua sofferenza è nascosta.
- Attribuzione della colpa: spostarla da sé e addossandola all'altro.

## 3. Riferimenti Legislativi

#### Normativa di riferimento:

- Direttiva Ministeriale n.16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.
- Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007 Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di i telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il cyberbullismo con la **Legge 29** maggio 2017 n.71 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

## Eccone i punti salienti:

- Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.
- Nasce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, che entro sessanta giorni dal suo insediamento redigerà un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo. Il piano prevede anche periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2018, il Tavolo farà una relazione al Parlamento sulle attività svolte.
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il MIUR adotta delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni. Le linee guida vanno aggiornate ogni due anni.
- Ogni istituto scolastico individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

- Secondo quando già previsto dalla legge 107 per il triennio 2017-2019 ci sarà una **formazione del personale scolastico sul tema**. Verrà promosso un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole.
- I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, promuovono progetti personalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo.
- Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti. I regolamenti scolastici dovranno prevedere esplicite sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti.
- Per i minori autori di atti di cyberbullismo, fra i 14 e i 18 anni, se non c'è querela o denuncia per i reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale, scatta l'ammonimento: il questore convoca il minore insieme ad almeno un genitore.

# 3.1 Articoli del Codice Penale ed i corrispondenti reati nei quali si può incorrere con una condotta di bullismo e di cyberbullismo

Nell'ordinamento giuridico italiano non esiste una specifica fattispecie di reato atta a punire il bullismo ed il cyberbullismo in quanto tali; tuttavia, ai fenomeni oggetto di analisi possono essere ricondotti una pluralità di comportamenti penalmente rilevanti. È importante sottolineare come i comportamenti associabili ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo possano configurare una responsabilità penale del minore che ne sia l'autore.

Bullismo				
Art. 595:	Diffamazione*			
art. 612:	Minaccia			
art. 660:	Molestia o disturbo delle persone			
art. 610:	Violenza privata			
art. 581	Percosse*			
art. 582:	Lesioni personali			
art. 590:	Lesioni personali colpose			
art. 624:	Furto			
art. 629:	Estorsione			
art. 414:	Istigazione a delinquere			
art. 635:	Danneggiamento alle cose			

## Cyberbullismo

art. 615 bis:	Interferenze illecite nella vita privata		
art. 595:	Diffamazione aggravata dall'ampiez		
art. 612 bis:	Atti persecutori		
art. 494:	Sostituzione di persona		
art. 600 ter:	Pornografia minorile		
art. 615 ter:	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico		
art. 616:	Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza *		
art. 629:	Estorsione		
art. 414:	Istigazione a delinquere		
art. 580:	Istigazione o aiuto al suicidio		

## 3.2. Responsabilità derivanti dalla normativa

Negli atti di bullismo e cyberbullismo occorre distinguere le diverse responsabilità.

## Responsabilità dei minori

È opportuno esaminare se il bullo minorenne sia o meno imputabile. Va distinto, infatti, il bullo minore di 14 anni da quello tra i 14 ed i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente (se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza come la libertà vigilata oppure il ricovero in riformatorio). Diversamente, il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

## Responsabilità dei genitori di qualsiasi minore:

• responsabilità civile ossia patrimoniale per culpa in educando e per culpa in vigilando (art.30 Cost.): <u>i genitori rispondono di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (art. 187 c.p. e artt.</u> 2043-2048 c.c.) causati dall'azione del figlio.

Responsabilità degli operatori nella scuola (Dirigente Scolastico, docenti e collaboratori scolastici):

• responsabilità civile per culpa in vigilando.

## Responsabilità del Dirigente Scolastico:

- responsabilità civile per culpa in organizzando; per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva);
- responsabilità penale per omissione di denuncia della notizia di reato alle autorità competenti in qualità di Pubblico Ufficiale (quest'ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi

- comportamento che identifichi illecito penale); nell'ipotesi di minori oggetto di sospetti maltrattamenti e abusi, si riporta approfondimento
- responsabilità amministrativa nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.

#### Responsabilità dei docenti:

- responsabilità civile per aver omesso di svolgere tutte le azioni che L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva);
- responsabilità penale per omissione di denuncia, in qualità di Pubblico Ufficiale, della notizia di reato al referente per il bullismo oppure al D.S. (quest'ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale);
- responsabilità amministrativa nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.

# 3.3 Gli obblighi della comunità scolastica per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Obblighi ed iniziative previsti dalla legge per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno da parte delle Scuole:

### Art.1 comma 1 L. 71/2017

• Contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, siano essi vittime o responsabili degli illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

## Art.4 comma 5 L. 71/2017

• Le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche attraverso attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

## 3.4 Gli adempimenti della Scuola

Gli adempimenti delle Scuole di ogni ordine e grado riguardano:

- Il Dirigente Scolastico
- Referente per il bullismo e cyberbullismo
- Docenti
- Studenti
- Collaboratori scolastici
- I genitori

#### Il Dirigente scolastico

- individua e nomina il Referente per il bullismo e cyberbullismo
- attiva specifiche intese con i servizi territoriali (forze dell'ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti

- a meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo" art 5 L. 71/2017. Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il DS a convocare i genitori. Quando invece il DS ha notizia di reato perseguibile d'ufficio, deve farne subito denuncia per iscritto ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri).
- definisce le linee di indirizzo del P.T.O.F. e del Patto di Corresponsabilità affinché contemplino misure specifiche dedicate alla prevenzione del cyberbullismo
- assicura la massima informazione alle famiglie in merito alle attività ed iniziative intraprese, anche attraverso una sezione dedicata all'interno del sito web dell'Istituto

## Il Referente per il Bullismo e il Cyberbullismo:

- viene individuato tra i docenti che, preferibilmente, possiedono competenze specifiche
- deve coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, che devono essere attivate all'interno dell'Istituto e che devono rivestire carattere di continuità, con la finalità di far acquisire consapevolezza sulle conseguenze sociali e giudiziarie delle trasgressioni
- diventa l'interfaccia con le forze dell'ordine, con i servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia, le associazioni ed i centri di aggregazione giovanili sul territorio
- deve coinvolgere tutte le componenti attive della scuola: alunni, docenti e genitori

#### I docenti:

- intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- nell'attività didattica devono tener conto degli obiettivi relativi alla educazione alla legalità e alla competenza digitale.
- devono vigilare ed essere attenti ai comportamenti degli alunni (classe o ricreazione o esterno)
  ed essere recettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui devono dare tempestiva
  comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente
  Scolastico.

## il collegio docenti:

• promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

#### il consiglio di classe:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza;
- analizza la situazione e individua le sanzioni più idonee;

## Gli studenti:

- segnalano tempestivamente situazioni critiche e di malessere che spesso preludono a fenomeni di bullismo;
- collaborano attivamente con i docenti per la risoluzione dei problemi e supportano il ripristino del rispetto della legalità
- propongono iniziative e attività utili a prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo
- Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 71/2015, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.

## I genitori:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- · sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Regolamento d'Istituto

#### I collaboratori scolastici:

• Devono vigilare e porre attenzione ai comportamenti degli alunni (*ricreazione o esterno classe, sia nelle parti comuni sia nei servizi o altri spazi di pertinenza*) e devono essere recettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui si deve dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.

## 4. Procedure scolastiche di intervento in casi di bullismo e cyberbullismo

Le emergenze devono essere prese in carico dalla scuola e, sebbene non tutti i casi possono essere gestiti esclusivamente con le risorse interne, il coinvolgimento della **scuola** nelle diverse fasi è fondamentale.

La gestione del caso segnalato ha l'obiettivo di:

- Interrompere e alleviare la sofferenza della vittima;
- responsabilizzare il bullo o i bulli rispetto a quello che ha o che hanno fatto;
- mostrare a tutti gli altri studenti che atti di bullismo non vengono accettati nella scuola e che non vengono lasciati accadere senza intervenire;
- mostrare ai genitori delle vittime, e in generale ai genitori di tutti gli studenti della scuola, che la scuola sa cosa fare per la gestione di casi del genere.

Ogni scuola è chiamata a stilare un **protocollo di azione** per affrontare le emergenze di atti di bullismo che arrivano all'attenzione della scuola. All'interno della scuola è utile che ci sia un **team specializzato** per la gestione dei casi.

## 4.1 Il Team per le emergenze

È costituito da tre o più persone per plesso con competenze e responsabilità specifiche. Ha la responsabilità della presa in carico e poi della decisione relativa alla tipologia di intervento da fare. Il team può non condurre gli interventi, ma:

- condurrà la fase di valutazione
- deciderà l'intervento più adeguato
- monitorerà l'andamento del caso nel tempo
- dovrà avere una stretta connessione con i servizi del territorio.






## 4.2 Protocollo di azione per affrontare le emergenze

Il **Protocollo di emergenza** sarà inserito all'interno del Regolamento di Istituto e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La procedura da seguire una volta che è avvenuto un presunto episodio di bullismo e vittimizzazione prevede 4 step fondamentali che saranno attuati dal team per le emergenze:

- 1) La fase di PRIMA SEGNALAZIONE
- 2) La fase di VALUTAZIONE e dei colloqui di APPROFONDIMENTO (con tutti gli attori coinvolti)
- 3) La fase di SCELTA DELL'INTERVENTO e della GESTIONE DEL CASO
- 4) La fase di MONITORAGGIO



### ACCOGLIERE LA SEGNALAZIONE DI UN CASO PRESUNTO DI BULLISMO ha lo scopo di:

- attivare un processo di attenzione e di successive valutazioni relative ad un presunto caso di bullismo
- escludere che un caso di sofferenza non venga considerato perché sottovalutato o ritenuto poco importante
- attivare un processo di presa in carico di una situazione che deve essere valutata.

La prima segnalazione può essere fatta da chiunque: vittima, genitori, insegnanti, personale ATA (Allegato 1).



#### SECONDO STEP LA VALUTAZIONE APPROFONDITA ATTRAVERSO I COLLOQUI ha lo scopo di:

- valutare la tipologia e la gravità dei fatti
- capire il livello di sofferenza della vittima
- valutare le caratteristiche di rischio del bullo
- avere informazioni sull'accaduto
- prendere una decisione per la gestione del caso.

Per la valutazione delle informazioni potrà essere utilizzato l'Allegato 2.

## TERZO STEP SCELTA DELL'INTERVENTO E DELLA GESTIONE DEL CASO

Sulla base delle informazioni raccolte si delinea il livello di priorità dell'intervento e su questa base verranno definite le azioni da intraprendere:

#### Si possono individuare tre livelli di priorità:

**Codice verde**: situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe.

Codice giallo: interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati.

**Codice rosso**: interventi di emergenza con supporto della rete Una volta assunta la decisione su come intervenire occorre prevedere sia le azioni di intervento sia le azioni di monitoraggio.







#### STEP QUATTRO IL MONITORAGGIO

Dopo l'accertamento di fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo segue il monitoraggio che ha lo scopo di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento.

Sono previsti due monitoraggi:

- a breve termine: è finalizzato a capire se qualcosa è cambiato, se la vittima ha percepito di non essere più vittima oppure se il bullo ha fatto quanto concordato
- a lungo termine: è finalizzato a verificare se la situazione si mantiene nel tempo.

Per la valutazione delle informazioni potrà essere utilizzato l'Allegato 3.

## 5. Azioni di prevenzione e formazione

Gli interventi di prevenzione sono fondamentali per creare una scuola attenta ai bisogni di tutti gli studenti, per ridurre il rischio individuale e per modificare i meccanismi responsabili del bullismo e del cyberbullismo.

L'Istituto si impegna, pertanto, a porre in essere interventi di formazione/informazione, rivolti al personale della scuola, alle famiglie e agli studenti, che si articolano in:

- momenti di riflessione sulle caratteristiche del bullismo e cyberbulismo, sull'uso corretto della rete e dei social, sul ruolo delle forze dell'ordine
- interventi educativi incentrati sulla legge 71/2017 e sulla normativa vigente
- esposizione del regolamento per la conoscenza e l'attuazione del Protocollo d'intervento
- incontri con esperti
- progetti e unità di apprendimento in verticale.

Inoltre in occasione della giornata internazionale contro il bullismo e in concomitanza con la settimana dedicata al Safety Internet day, sono previste alcune attività di approfondimento per ciascuna classe. Il materiale informativo e operativo sarà diffuso sul sito della scuola.

## 6. Sanzioni

Nel caso in cui il docente venga a conoscenza di un episodio di presunto bullismo o cyber bullismo, cercherà di approfondire gli eventi assumendo le prove oggettive di quanto avvenuto e cercherà di esaminare i diversi comportamenti tenuti dagli alunni, per identificarne i diversi livelli di coinvolgimento.

Il docente riferirà quindi al Consiglio di classe che applicare le sanzioni secondo quanto sotto indicato. Nel caso in cui i fatti di bullismo o cyberbullismo fossero confermati:

- comunicazione alla famiglia della vittima da parte del Dirigente scolastico /coordinatore di classe (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il Consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (sportello d'ascolto, servizi territoriali...)
- comunicazione ai genitori del bullo/cyber bullo
- convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare secondo la gravità dei fatti:

FATTO	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE	
Utilizzo del cellulare a scuola	Si veda quanto previsto dal regolamento di Istituto		
Utilizzo del cellulare per riprese	Sospensione dalla frequenza delle   Consiglio di classe presieduto dal		
non autorizzate	lezioni da 1 a 5 giorni, a	Dirigente scolastico o	
	discrezione del Consiglio di classe,	collaboratore del DS	
	con obbligo o meno di frequenza		
Utilizzo del cellulare per riprese	Sospensione dalla frequenza delle	Consiglio di classe presieduto dal	
non autorizzate con pubblicazione	lezioni da 1 a 5 giorni, a	Dirigente scolastico o	
su chat	discrezione del Consiglio di classe,	collaboratore del DS	
	con obbligo o meno di frequenza		
Utilizzo del cellulare per riprese	Sospensione dalla frequenza delle	Consiglio di classe presieduto dal	
non autorizzate con pubblicazione	lezioni da 1 a 5 giorni, a	Dirigente scolastico o	
sui social	discrezione del Consiglio di classe,	collaboratore del DS	
	con obbligo o meno di frequenza		
Utilizzo del cellulare o di altri	Non partecipazione ad attività di	Consiglio di classe presieduto dal	
dispositivi elettronici per insulti,	arricchimento dell'offerta	Dirigente scolastico o	
minacce a compagni	formativa (uscite didattiche, visite	collaboratore del DS	
	guidate)		
	Sospensione dalla frequenza delle		
	lezioni fino a 5giorni a discrezione		
	del Consiglio di classe		
Utilizzo reiterato del cellulare o di	Non partecipazione ad attività di	Consiglio di classe presieduto dal	
altri dispositivi elettronici per	arricchimento dell'offerta	Dirigente scolastico o	

insulti, minacce a compagni	formativa (uscite didattiche, visite	collaboratore del DS
	guidate)	
	Sospensione dalla frequenza delle	
	lezioni per una settimana	